

DECISIONE (PESC) 2023/2062 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2023

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate beniniane

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ⁽¹⁾ istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) Le regioni settentrionali dei paesi costieri del Golfo di Guinea, segnatamente Ghana, Costa d'Avorio, Benin e Togo, presentano un deterioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alla crisi che ha colpito il Sahel centrale.
- (3) Alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza nella regione, il rafforzamento delle forze di difesa e di sicurezza del Benin è importante per consentire e sostenere gli sforzi di stabilizzazione in tale paese. In tale contesto, nella piena consapevolezza della necessità di una risposta integrata, è priorità fondamentale dell'Unione garantire la pace e la sicurezza a lungo termine in Benin.
- (4) Il 3 luglio 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal Benin affinché l'Unione assista le forze armate beniniane. L'assistenza richiesta riguarda l'approvvigionamento di attrezzature essenziali al fine di rafforzare le capacità operative delle unità militari beniane schierate nella parte settentrionale del paese nell'ambito dell'operazione Mirador per combattere i gruppi armati non statali e per contrastare e ridurre le opportunità di tali gruppi di commettere attacchi terroristici.
- (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽²⁾, e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
- (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽²⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

